

Determinazione n. 101 di data 22.03.2018

Objetivo: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO ESTIVO DELLA PARETE DI ARRAMPICATA SPORTIVA IN VALLE DI DAONE. CIG. Z3F22DE73C - CUP E66H17000020004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Considerato che in data 31.03.2009 il consiglio comunale con deliberazione n. 4 ha approvato in linea tecnica il progetto per la realizzazione della struttura di arrampicata redatto dall'ing. Stefano Kiniger e analizzato il progetto di sistemazione delle aree di pertinenza redatto dall'ufficio tecnico intercomunale;

Ricordato che l'arrampicata ha un notevole interesse ai fini turistici e per lo sviluppo economico dell'intera vallata, risultando un polo attrattivo per la disciplina dell'arrampicata sia estiva sia invernale;

Dato atto che l'intervento permetteva di sistemare le aree pertinenziali alla struttura, migliorare anche le opportunità della popolazione locale, creando aree di sosta, strada di accesso, un parco giochi, struttura polifunzionale, e una zona a verde, come meglio descritto nella relazione allegata al progetto;

Considerato che il progetto redatto dall'ing. Stefano Kiniger di Rovereto ha ottenuto le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione prot. n. 10949/09-S106-FC-cod. conc 80134 di data 21.05.2009 da parte del Servizio gestione strade della Provincia per la costruzione ed il mantenimento di opere di accesso ad uso parcheggio pubblico al km 6,940;
- PAT Commissione comprensoriale per la Tutela paesaggistica ambientale nel comprensorio delle giudicarie rilasciata con deliberazione n. 147/2009 di data 09.04.2009;
- PAT Deroga urbanistica ai sensi dell'art. 105 della l.p. 22/91 autorizzata con deliberazione della giunta provinciale n. 937 di data 24.04.2009;
- parere favorevole della CEC di Daone rilasciata in data 17.07.2008, fatta salva la non conformità di cui ai punti precedenti;

Preso atto della relazione geologica e geotecnica del dottor Giuseppe Bondioli di data 29.08.08, prot. n. 3865;

Tenuto conto che con deliberazione della giunta comunale n. 66 di data 26.05.2009 è stato approvato, ai soli fini del finanziamento, il progetto esecutivo di realizzazione della struttura per l'arrampicata sportiva in Valle di Daone;

Preso atto che con deliberazione della giunta provinciale n. 2028 di data 18.08.2009 è stato concesso il finanziamento per € 313.500,00.= per la realizzazione della struttura;

Visto che in data 26.08.2009 la giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la realizzazione della struttura e ha incaricato il segretario alla liquidazione della parcella integrata sulla base delle modifiche sui lavori a base d'asta intervenute;

Considerato che in data 06.05.2009 (ns. prot. 2127) il progettista ha presentato il progetto esecutivo al quale verranno apportate alcune lievi modifiche di ordine tecnico amministrativo (ad esempio sul capitolato), modificazioni che comunque non intervengono nell'impianto dell'intero progetto e nelle valutazioni di carattere sostanziale;

Visto che in data 08.06.2009 il progettista ha presentato la documentazione definitiva del progetto con tutte le modifiche richieste;

Verificato che il progetto esecutivo il cui quadro economico prevedeva un totale della spesa pari ad € 402.000,00 di cui € 292.000,00 per lavori ed € 110.000,00 per somme a disposizione, era completo e valevole di approvazione;

Dato atto che l'intervento era coerente con la programmazione economica e finanziaria dell'ente, essendo inserito nella relazione previsionale e programmatica, nel bilancio di previsione per l'anno 2009 e nel programma delle opere pubbliche;

Tenuto conto che il progetto fu finanziato come segue:

- Euro 313.500,00.= contributo PAT, fondo di sviluppo locale art. 16 comma 3 LP 36/93
- Euro 62.000,00.= contributo BIM del Chiese per la realizzazione della struttura fissa per l'arrampicata sportiva e relative pertinenze,
- Euro 26.500,00.= mezzi propri;

Visto che con deliberazione giuntale n. 95 di data 08.07.2008 erano stati impegnati € 15.410,16.= per la progettazione all'ing. Kiniger e con determinazione n. 166/2008 di data 24.07.2008 erano stati impegnati € 1.426,17.= per la redazione della perizia geologica e geotecnica al dott. Giuseppe Bondioli;

Che con determinazione n. 179/2009 il Segretario Comunale approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo, la determinazione delle modalità di finanziamento e l'assunzione del relativo impegno di spesa per un importo complessivo di € 402.000,00.= di cui € 292.000,00.= per lavori ed € 110.000,00.= per somme a disposizione;

Dato atto che con la sopracitata determina si è proceduto anche ad avviare la procedura di appalto dell'opera in questione;

Dato atto che in data 20.07.2010, a seguito dell'indizione di una gara, è stato sottoscritto, con la ditta Carpenteria Giudicarie S.a.s. con sede in zona Artigianale, 4 a Storo, il contratto di appalto rep. 575/2010 per i lavori di "Realizzazione della struttura per l'arrampicata sportiva in Valle di Daone", verso il corrispettivo di € 272.254,40 al netto del ribasso d'asta pari al 6,88%, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza;

Ricordato che si è proceduto alla consegna dei lavori in data 6 agosto 2010 e che il capitolato speciale prevede una durata dei lavori pari a 110 naturali consecutivi risultando il termine ultimo per il 23 novembre 2010;

Considerato che in data 17.11.2010, prot. n. 5630, la ditta Carpenteria Giudicarie Sas ha richiesto una proroga dal 23.11.2010 al 23.12.2010 del termine contrattuale, motivando il ritardo per le condizioni atmosferiche oltre al ritardo per la consegna del materiale;

Verificato che con lettera giunta in data 18.11.2010 al prot. comunale n. 5672, il Direttore Lavori ha comunicato di ritenere congrua e motivata la richiesta avanzata dalla ditta;

Precisato che con la determina del Funzionario Responsabile n. 260/2010 sono stati concessi 30 giorni di proroga sul termine finale dei lavori alla ditta Carpenteria Giuducariee Sas;

Preso atto che con deliberazione della Giunta di Valdaone n. 58 del 07.04.2016 è stato affidato all'ing. ALBERTO TOMASI, dello Studio Associato ing. Alberto Tomasi e arch. Michele Zambotti, con sede a Fiavè (Tn), l'incarico per il collaudo statico della struttura di arrampicata sportiva in Loc. Limes C.C. Daone, secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. comunale n. 2140 in data 29.03.2016;

Dato atto che con deliberazione della giunta comunale n. 73 del 21.04.2016 veniva affidato all'arch. MAURIZIO POLLÀ, di Caderzone (Tn), il collaudo tecnico-amministrativo della struttura di arrampicata sportiva in Loc. Limes C.C. Daone, secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. comunale n. 2685 in data 18.04.2016, verso un corrispettivo pari a Euro 2.076,62.= (già scontato del 35%) a cui vanno aggiunti gli oneri per rivalsa INPS pari al 4% (€ 83,06.=) gli oneri previdenziali pari al 4% (€ 86,39.=) e l'IVA al 22% (€ 494,14.=), per ottenere complessivi € 2.740,21.=;

Ricordato che in data 03.01.2011 è giunta al protocollo comunale n. 07 il certificato di ultimazione dei lavori che il Funzionario Responsabile dell'ufficio tecnico con lettera di data 19.01.2011 prot. 328 ha chiesto di rettificare in quanto i lavori non risultavano completati;

Vista la nota prot. n. 505 del Comune di Daone dd. 31.01.2011 con la quale la Direzione Lavori dava giustificazione della mancata realizzazione di alcune lavorazioni e della modifica di altre ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26;

Precisato come a seguito di accordi con l'Amministrazione si sia concordemente addivenuti alla definizione di un nuovo quadro economico dell'opera;

Valutata quindi la necessità di provvedere ad apportare alcune modifiche al quadro economico dell'opera specificato e sottolineato che le suddette variazioni non comportano alcun aumento dell'importo di contratto dei lavori, che hanno subito soltanto modifiche delle singole quantità degli stessi, variazioni queste rientranti nelle piene ed ampie disponibilità della direzione dei lavori ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26 del 1993;

Rilevato che, alla luce di nuove e mutate esigenze si è rilevata la necessità di provvedere all'esecuzione di alcune lavorazioni di finitura e completamento, e che in tal senso nelle somme a disposizione dell'amministrazione sono stati previsti € 29.972,83.=;

Vista la variante ns. prot. 7360 dd. 10/10/2017 redatta dal direttore di lavori ing. Stefano Kininger nella quale sono state formalizzate variazioni tecniche volte a dare compiutezza al progetto senza mutare le previsioni progettuali e non comportando il superamento dell'importo complessivo di progetto approvata con deliberazione di giunta n. 175 del 11.12.2017 che prevedeva, in concreto, una variazione e rimodulazione del quadro economico dell'opera nella parte relativa alle somme a disposizione;

Visto il collaudo tecnico amministrativo dell'arch. Maurizio Polla ns. prot. n. 171 del 10/1/2018 dove venivano messe in evidenza alcune necessarie sistemazioni dovute agli *“agenti atmosferici. Oltre a ciò alcuni angoli dei pannelli risultano allentati dal piano soprastante di sostegno...e le due pareti di fondo...non sono perfettamente fissate alla struttura e alle apposite zavorre”*.

Vista la necessità quindi di procedere alla sistemazione e all'utilizzo di questa struttura.

Visto il preventivo della ditta Climbblock s.a.s con sede in via Caproni, n. 11E/16 Rovereto (TN), del 15/03/2018 prot. 2020, che espone un importo totale di €. 12.390,00.= (di cui € 600,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre all'IVA al 22% (€ 2.752,80.=) per complessivi € 15.115,80.= attraverso il quale si prevede la sistemazione e controllo dell'intera struttura e l'allestimento estivo della stessa attraverso la posa di punti di progressione e soste;

Ritenuto di assumere le soluzioni tecnico-economiche formulate dalla ditte quali perizia dei lavori medesimi al fine della preventiva autorizzazione all'esecuzione dei lavori;

Considerata la particolarità dei lavori sopra citati e il sistema di costruzione della struttura già realizzata formata da pannelli coperti da brevetto e prodotti proprio da Climbblock, ditta che è così in grado di garantire un'unicità tipologica e qualitativa dei materiali, nonché analizzata la congruità dell'offerta si ritiene opportuno procedere all'affidamento della stessa a trattativa privata;

Ricordato che il rapporto intercorrente tra committenti e ditte destinatarie dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza dei mezzi e tecniche professionali;

Visto il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze e oltre che della convenienza del prezzo offerto;

Valutata l'opportunità di affidare alla ditta Climbblock s.a.s con sede in via Caproni, n. 11E/16 Rovereto (TN) l'incarico per l'esecuzione dei lavori in oggetto, come sopra indicato e accertatene la professionalità, affidabilità e serietà oltre che la convenienza economica come esposto nell'offerta prot. n. 2020 dd. 15.03.2018;

Verificata la regolarità contributiva della ditta sopra citata;

Considerato che ai sensi dell'art. 52 - 4° comma della L.P. 26/1993 e s.m., trattandosi di opere non progettualizzabili e di manutenzione, l'esecuzione delle opere può essere autorizzata sulla base di apposita perizia anziché di progetto esecutivo;

Considerato che ai sensi dell'art 103 comma 11 del D.lgs 50/2016, l'importo contrattuale dell'appalto è inferiore ad euro 40.000,00, che l'impresa affidataria è di comprovata solidità e che il ribasso offerto dall'impresa è già comprensivo dello 0,75% di ribasso quale miglioramento del prezzo di aggiudicazione risultando superiore alla soglia minima individuata dall'art 82 comma 5 del D.P.P. 11 maggio 2012, 9-84/Leg;

Atteso che trattandosi di lavori di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore ad Euro 50.000,00 è ammesso ai sensi dell'art. 179 del citato regolamento l'affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali e

ritenuto di avvalersi di tale facoltà nel rispetto dei criteri di economicità e di massima semplicità dettati dall'art. 2 della LP 30 luglio 1992, n. 23;

Precisato ancora che, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 2/2016, la complessità tecnica dell'opera e la necessaria interazione temporale tra le varie lavorazioni non consente la suddivisione in lotti pena il soddisfacente risultato dell'opera stessa;

Vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e il regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 - D.P.P. 11.05.2012, n. 9 - 84/Leg.;

Vista la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Considerato che le opere in questione si riferiscono ad interventi per i quali non vi è la necessità di ottenere la conformità urbanistica dell'intervento da parte della Commissione Edilizia competente in quanto ai sensi degli art. 94 e 95 della L.P. n. 15/2015 per gli interventi soggetti a SCIA o ad opere libere, l'accertamento è sostituito da un comunicazione al comune competente accompagnata dagli elaborati progettuali e dalla dettagliata relazione di un tecnico abilitato;

Dato atto che la perizia già costituisce comunicazione ai sensi dell'art. 94 comma 4 della sopra citata legge;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai Responsabili di Servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa.

Visto l'atto di nomina dei responsabili prot n 1741 dd. 05/03/2018, il decreto sindacale prot. n. 1746 di data 05.03.2018 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 1745 di data 05.03.2018 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi.

DETERMINA

1. **Di approvare** le opere di progetto così come dettagliatamente indicate nel preventivo citato e provvedendo, ai sensi dell'art. 52 - della L.P. 26/93, ad un affidamento in economia delle lavorazioni in premessa per un importo totale di € 12.390,00 + IVA 22% pari a € 2.752,870 e quindi complessivi € 15.115,80 comprensiva di oneri si sicurezza non soggetti a ribasso (valutabili in € 600,00.=);
2. **Di incaricare**, per le motivazioni espresse nella premessa, la ditta ditta Climblock s.a.s PIVA 01708810229 con sede in via Caproni, n. 11E/16 Rovereto (TN), all'esecuzione dei lavori in oggetto, come sopra indicato e accertatene la professionalità, affidabilità e serietà oltre che la convenienza economica come esposto nell'offerta del 15/03/2018 prot. 2020, la quale dichiara di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e luogo inerenti l'esecuzione dei lavori e di tutti i suoi obblighi, e di averli considerati nella formulazione dell'offerta;
3. **Che alle incombenze** esecutive della presente determina provvederà il sottoscritto funzionario responsabile che svolge le mansioni di direttore dei lavori ai sensi degli artt. 117 e 182 del regolamento e che per la contabilizzazione dei lavori è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati e alla regolare esecuzione dei lavori, ove si riterranno altresì approvate le eventuali variazioni di quantità dei lavori nonché l'applicazione di nuovi prezzi purché non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato, il tutto come previsto dagli articoli 183 e 184 del regolamento;
4. **Di dare atto che** il certificato di regolare esecuzione sarà sostituito dal visto del responsabile dell'ufficio tecnico sulla fattura, come disposto dell'art. 184 comma 2 del regolamento il quale comporta senz'altre formalità l'emissione del mandato di pagamento a saldo all'impresa esecutrice;
5. **Di dare atto che** l'impresa ha dichiarato di assumersi la piena responsabilità per quanto riguarda la sicurezza sul cantiere dei prestatori d'opera e nei confronti di terzi, di essere in regola con gli adempimenti antinfortunistici e con le norme legislative e regolamentari vigenti dando attuazione a tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 81/2008 e da tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e solleva l'amministrazione appaltante da responsabilità inerenti la sicurezza sul cantiere e la gestione dello stesso;
6. **Di dichiarare che** la cifra complessiva di € 12.390,00.= è contenuta nelle somme a disposizione del progetto di variante e trova imputazione alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 – capitolo 8761 conto piano finanziario U.2.02.01.09.000 – del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018;
7. **Di stipulare** il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
 - a) il compenso pattuito è corrisposto in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale all'impresa dietro presentazione di fattura;
 - b) il termine per la liquidazione è pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura dei professionisti presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui sono iscritti;

- c) tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito e l'impresa. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria;
8. **Di esonerare** la ditta appaltatrice al pagamento della cauzione definitiva ai sensi dell'art 103 comma 11 del D.lgs 50/2016 per le motivazioni narrate in premessa;
9. **Di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
10. **Di dare atto che** il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG assegnato che risulta essere il seguente: **Z3F22DE73C** ed il **CUP E66H17000020004**. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;
11. **Di dare atto che** la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, comma 14, del D. Leg. vo 50/2016): è nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante PEC o strumenti analoghi negli Stati membri con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento;
12. **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
13. **Di dichiarare** che la spesa è esigibile entro l'anno 2018.
14. **Di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di Trento ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

W.F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Walter Ferrazza



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Valdaone, li 22/03/2018



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

dott.ssa Elena Armani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE